

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CASSETTI, Alessandro ARIASSI, Patrik Bruno Gianni GATTA e della società AC ODOLO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CASSETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Odolo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Odolo A.S.D., consentito e comunque non impedito che il sig. Patrik Bruno Gianni Gatta, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia in occasione di n. 33 gare ufficiali che durante le sedute di allenamento, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della predetta società militante nel campionato di seconda categoria, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Alessandro ARIASSI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Odolo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Patrik Bruno Gianni Gatta, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia in occasione di n. 33 gare ufficiali che durante le sedute di allenamento, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.C. Odolo A.S.D. militante nel campionato di seconda categoria, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Patrik Bruno Gianni GATTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Odolo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia in occasione di n. 33 gare ufficiali che durante le sedute di allenamento, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.C. Odolo A.S.D. militante nel campionato di seconda categoria, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

AC ODOLO ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Andrea Cassetti, Alessandro Ariassi e Patrik Bruno Gianni Gatta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea CASSETTI,
 - Sig. Alessandro ARIASSI,
 - Sig. Patrik Bruno Gianni GATTA,
 - Società AC ODOLO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Cassetti;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea CASSETTI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro ARIASSI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Patrik Bruno Gianni GATTA,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società AC ODOLO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò